

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3301}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TASSI, SPONZIELLO, VALENSISE, LO PORTO,
BORROMEO D'ADDA**

Presentata il 6 dicembre 1974

Norme in materia di cessazione di proroghe di fitti di fondi rustici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sin dai lavori parlamentari che portarono alla emanazione della legge sui fitti dei fondi rustici, l'11 febbraio 1970, n. 11, i rappresentanti della destra nazionale fecero presente (vedi relazione di minoranza dell'onorevole Sponziello e gli interventi in Commissione e in Aula) l'assoluta incostituzionalità e inconsistenza giuridica della normativa, aberrante sotto ogni profilo, ma segnatamente contraddicente la pratica necessità nazionale di un rilancio e celere sviluppo dell'attività e produzione agricola. Da parte della maggioranza e del Governo — forti dell'appoggio della opposizione di sinistra — si volle caparbiamente seguire criteri e scelte apertamente contraddittori con la Costituzione e col diritto, così come con la logica economica, e la conseguenza fu, da un lato, l'aumento della litigiosità nei rapporti agrari e l'intervento della Corte costituzionale su varie norme chiaramente illegittime, e, dall'altro, la sfiducia dei cittadini interessati, come logica conseguenza dell'incertezza del diritto e della negativa situazione economica derivatane.

L'ultima sentenza della Corte costituzionale che ha preso in esame la normativa dei patti agrari è la n. 107 del 5 aprile 1974,

depositata il successivo 23 aprile 1974, con la quale è stato ritenuto incostituzionale l'articolo 32 della legge 11 febbraio 1970, n. 11, nonché l'articolo 5-ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592, l'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, e l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, nella « parte in cui non prevede che al concessionario, nei suoi confronti sia pronunciata cessazione della proroga per la causa ivi prevista, è dovuto un equo indennizzo ».

Quest'ultima normativa, che prevedeva la possibilità del concedente di far cessare la proroga legale a favore dell'affittuario in caso in cui compisse « radicali e immediate trasformazioni agrarie » dichiarate « attuabili e utili » dal competente ispettorato compartimentale dell'agricoltura, se da un lato poteva difendere e tutelare un'interesse del privato, proprietario, dall'altro, ma anzitutto, tutelava l'interesse generale e nazionale che è sempre volto alla migliore applicazione dei fattori della produzione e quindi ispirato a criteri di produttività, segnatamente in un settore così importante come quello agro-alimentare. L'eliminazione della norma suddetta era aperta violazione, quanto meno, del-

l'articolo 44 della Costituzione (come indicato dalla Corte), ma anche dagli articoli 3, 4, 41 e 42, come indicato dalle diverse ordinanze che hanno rimesso all'alto collegio l'esame suddetto.

La Corte costituzionale, peraltro, in forza dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — pur se non ci trova rispettosamente consenzienti — ha ritenuto di dichiarare parzialmente illegittima la normativa, ripristi-

nata, in conseguenza delle dichiarate illegittimità costituzionali, nella parte in cui non prevede equo indennizzo a favore dell'affittuario che perda il diritto alla proroga.

La situazione creatasi impone che il legislatore valuti la determinazione dell'indennità, secondo la normativa che segue in articolo unico di cui chiediamo la pronta e urgente approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La norma prevista dall'articolo 1, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, come risulta modificata dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, è sostituita dalla seguente:

b) se il concedente voglia compiere nel fondo radicali e immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano sia già stato dichiarato attuabile e utile — tenuto conto dell'interesse generale della produzione agraria e delle esigenze dell'occupazione di mano d'opera — dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale fissa il termine entro cui devono essere compiute le opere di trasformazione e la somma dell'indennizzo che non può essere superiore, comunque a tre annualità di fitto, secondo i criteri e le forme previste dalla legge 11 febbraio 1970, n. 11, e successive modifiche. Sui ricorsi decide il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, salva l'azione giudiziaria.